



# LEGA NAVALE ITALIANA

## Sezione di BARLETTA

### REGOLAMENTO INTERNO BASE NAUTICA

<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>Capo I - Principi generali.....</b>	<b>3</b>
1. Definizione dell'Associazione.....	3
2. Finalità dell'Associazione.....	3
3. Dei Soci.....	4
4. Pubblicità.....	5
5. Posti provvisori.....	6
6. Assegnazioni riservate ai disabili.....	6
7. Quota sociale per il posto barca.....	7
<b>Capo II - Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca.....</b>	<b>7</b>
8. Titolarità dell'assegnazione.....	7
9. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.....	7
10. Regime proprietario dell'unità da diporto.....	7
11. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento.....	8
12. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali.....	9
13. Inalienabilità del posto barca.....	9
14. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi.....	9
15. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.....	10
16. Effetti dei provvedimenti disciplinari.....	10
<b>Capo III - Graduatoria di merito.....</b>	<b>10</b>
17. Graduatoria di merito.....	10
18. Presentazione della domanda.....	12
19. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.....	12
20. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.....	13
21. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.....	13
22. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi.....	13
<b>Capo IV - Decadenza dall'assegnazione del posto barca.....</b>	<b>13</b>
23. Cause di decadenza.....	13
24. Esclusione dalla graduatoria di merito.....	14
25. Revoca definitiva.....	14
<b>Capo V - Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.....</b>	<b>15</b>
26. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.....	15
27. Approvazione dell'assemblea dei soci.....	15
28. Controllo della Presidenza Nazionale.....	16
<b>Capo VI - Disposizioni finali. Prima applicazione.....</b>	<b>16</b>
29. Entrata in vigore. Prima applicazione.....	16
30. Esenzioni.....	16

## PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell'Ente, di seguito denominate "strutture periferiche", ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

- a) La frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L'iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull'apposito registro-ospiti di ogni s.p., purchè tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
- b) L'espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specificità di ogni singola sezione;
- d) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per "attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica", (indipendentemente da quanto previsto dall'art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di "Noleggio occasionale");
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall'assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1**

Definizione dell'Associazione

1. Il carattere apolitico della Lega Navale Italiana va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma l'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche, partitiche, o comunque ad esse affiliate.
2. Nello spirito di quanto sopra, è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi presso la Presidenza Nazionale o nelle strutture periferiche. Qualora si verifichi tale eventualità, nessuna attività politica può essere comunque svolta all'interno dell'Associazione, pena la decadenza dagli incarichi ricoperti.
3. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità della Lega Navale Italiana costituisce il fondamento della sua costituzione in Ente morale, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, dovendo invece essere totalmente impiegato esclusivamente per fini statutarie.

**Art. 2**

Finalità dell'Associazione

1. Le linee programmatiche dell'Ente associativo sono definite ed approvate annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci, per poi essere sviluppate su direttive del Presidente Nazionale, dalle strutture periferiche a seconda dei mezzi disponibili e delle condizioni ambientali.

Importanza preminente dovrà essere data alla promozione nelle scuole e, in generale, fra i giovani, tenendo presente che l'impegno statutario non deve intendersi circoscritto all'esercizio della pratica sportiva e del diporto a carattere ricreativo, ma deve estendersi al campo culturale della tematica del mare e delle discipline nautiche e dell'ambiente, nel rispetto dei principi di volontarietà, di solidarietà e di promozione sociale.

2. Alla promozione delle finalità dell'Associazione sono ugualmente impegnati la Presidenza Nazionale, le strutture periferiche e i singoli Soci, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni. La Presidenza Nazionale ha la responsabilità del coordinamento generale e promuove e svolge le iniziative a carattere nazionale; le Sezioni e Delegazioni affiancano l'azione della Presidenza Nazionale in sede locale, operando in forma articolata e capillare nel proprio campo di azione e attuando le iniziative ad esse demandate dalla Presidenza Nazionale.

I Soci assecondano l'opera di promozione della propria struttura periferica offrendo l'apporto della propria preparazione culturale e marinaresca, nonché mettendo a disposizione a titolo gratuito, anche saltuariamente, la propria imbarcazione.

3. Le direttrici più efficaci dell'azione della Lega Navale Italiana si riassumono nelle seguenti:

- a. stimolare una vita sociale, in seno alle strutture periferiche, volta a incoraggiare iniziative di interesse culturale, tecnico e marinaro nel campo informativo o conoscitivo, con conferenze, proiezioni cinematografiche, dibattiti, tavole rotonde, corsi speciali e, nel campo del tempo libero, con mostre,

concorsi, crociere e gite in mare, visite a unità navali militari e mercantili, a impianti marittimi, cantieri navali, ecc.;

**b.** promuovere la partecipazione sociale all'elaborazione e alla soluzione dei problemi marinari locali, privilegiando quelli relativi alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecologia in generale e provocare l'interessamento dei Soci alla conoscenza e alla diffusione, nella pubblica opinione, dei problemi marittimi di carattere locale, nazionale e internazionale, anche attraverso la partecipazione a conferenze e seminari in Italia e all'estero;

**c.** tenere viva, aggiornata e interessante l'editoria, al centro e in periferia, sotto forma di riviste periodiche, di bollettini di informazione, di pubblicazioni o di materiale illustrativo di propaganda;

**d.** istituire i Centri Nautici, sul mare e in acque interne, capaci di offrire nei mesi estivi e, saltuariamente, anche nella stagione invernale, soggiorni per ragazzi, in turni successivi di varia durata, per avviare i partecipanti alla pratica marinaresca e all'esercizio di uno o più sport nautici e acquatici (vela, nuoto, canottaggio, surf, ecc.);

**e.** corrispondere direttamente con le scuole di tutta Italia e mantenere contatti con i Capi di istituto, richiedendo la designazione di Delegati scolastici della L.N.I., al fine di intensificare l'interessamento verso i giovani, attraverso una intensa propaganda divulgativa degli scopi dell'Associazione;

**f.** promuovere e sostenere la pratica dell'attività sportiva e del diporto nautico, come centro d'attrazione per i giovani e come servizio per gli adulti, fornendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le infrastrutture, i mezzi e i servizi tecnici e marinareschi necessari; gestire, allo scopo, le basi nautiche;

**g.** ricercare, per il conseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, la massima collaborazione con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e con le Leghe Navali Marittime straniere, nonché con i Circoli nautici nazionali e le associazioni sportive che non abbiano finalità di lucro;

**h.** istituire Centri Culturali allo scopo di realizzare iniziative atte a divulgare la cultura del mare soprattutto tra i giovani;

**i.** promuovere la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a quello marino e delle acque interne;

**j.** realizzare attività di promozione sociale a favore della comunità.

### **Art. 3** Dei Soci

1. I cittadini, nel richiedere l'iscrizione alla Lega Navale Italiana, devono impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della diffusione della cultura del mare. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali.

Pertanto, il possesso della tessera e il pagamento della quota di associazione, più che conferire diritti a speciali agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento del Sodalizio e dei principi che persegue.

2. I Soci della Lega Navale Italiana, nei loro rapporti interpersonali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto.

Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la Dirigenza della propria struttura periferica alla quale, tra l'altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti.

Nessun rapporto diretto, invece, è ammesso tra i Soci e gli altri Organi periferici e centrali (Delegato Regionale, Collegio dei Proviviri della Sezione o della Presidenza Nazionale o Presidente Nazionale). Ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e, pertanto, irricevibile. Per contro, i dirigenti delle strutture periferiche che ricevono gli atti di cui trattasi, con richiesta di inoltro, sono obbligati a trasmetterli entro un mese agli Organi appellati con le proprie osservazioni, a meno che la vertenza non trovi, nel frattempo, soluzione a livello locale con l'accordo del Socio o dei Soci promotori dell'iniziativa; superato il termine temporale di cui sopra, senza che gli istanti abbiano ottenuto conferma dell'avvenuta trasmissione delle loro osservazioni, essi sono autorizzati ad attivare un contatto diretto con il Delegato Regionale.

Il Socio che si iscrive alla Lega Navale Italiana accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o ad intentare azione legale contro la Lega Navale Italiana per le controversie direttamente nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi statuari a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l'avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione del Regolamento, passibile di radiazione.

Pertanto, l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

3. Le facilitazioni di ordine generale concesse da Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituti, alla Lega Navale Italiana sono estese a tutti i Soci, che ne sono i naturali beneficiari

I diritti di cui godono i Soci delle varie categorie sono riportati negli articoli seguenti.

#### **ART. 4**

##### **Pubblicità**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso delle infrastrutture e delle attrezzature utilizzate per il deposito (spazio per posto barca), alaggio e varo delle imbarcazioni e dei natanti di proprietà dei Soci.

L'area in concessione alla Lega Navale Sez. di Barletta è di mq. 6.601,52 a terra, oltre ad uno specchio acqueo di 16.800,00 mq su cui insistono n. 56 gavitelli.

Su detta area insistono altresì n. 1 pontile di mq 194,00, 3 gru, un corpo centrale adibito a Segreteria e salone ed un capannone ad utilizzo da parte del gruppo sportivo di Canottaggio.

#### **- CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER POSTI BARCA**

La sezione ha un piazzale, base nautica, destinato a singole aree concesse agli associati in concessione annuale per deposito di imbarcazioni in secca, d'ora innanzi definiti "posti barca".

I posti barca sono classificati in base alla larghezza e lunghezza f.t. (fuori tutto) dei natanti, a motore (fuoribordo, entrofuoribordo, entro bordo), nonché del loro peso totale.

I natanti leggeri saranno depositati nei pressi della 1<sup>a</sup> gru (tonnellate 1), quelli di peso superiore e comunque entro le 2 tonnellate saranno depositati in corrispondenza della 2<sup>a</sup> gru, mentre le barche di

peso maggiore andranno posizionate in corrispondenza della 3<sup>a</sup> gru (6 tonnellate).

Le dimensioni dei natanti devono essere riferite agli effettivi ingombri compreso il motore ed ogni tipo di accessorio fisso.

Il totale dei posti disponibili ammonta a n. 196 imbarcazioni suddivise, a seconda delle dimensioni, in prossimità della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> gru. La disponibilità attuale è relativa a n. 27 entro i 5mt, n. 46 imbarcazioni da 5,01 a 5,70mt, n. 59 imbarcazioni da 5,71 a 6,30, n. 64 oltre i 6,31mt.

Eventuali richieste per il cambio di imbarcazione saranno prese in considerazione solo se le nuove dimensioni non superino il limite massimo dell'ingombro del posto barca in uso.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di poter disporre, laddove si rendessero disponibili posti barca, a favore di altri Soci della L.N.I. la possibilità di utilizzare i residui posti vacanti.

#### **ART. 5**

##### **Posti provvisori**

E' facoltà del Consiglio Direttivo della Sezione che nella deliberazione annuale dei posti barca sia prevista la possibilità di utilizzare uno o più posti, per ragioni di ospitalità. Tali posti collocati al di fuori della graduatoria di merito hanno carattere temporaneo e per fini istituzionali. Inoltre, compatibilmente con la disponibilità dei posti barca, le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI in corso di validità, hanno diritto di essere ospitate per i primi tre giorni di sosta salvo il pagamento di un contributo forfettario per la copertura dei meri costi fissi.

#### **ART. 6**

##### **Assegnazioni riservate ai disabili**

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, la sezione di Barletta riserverà i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed int..

Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il Consiglio Direttivo di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la Sezione è tenuta a rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. da facoltà di concedere

ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

#### **ART. 7**

##### **Quota sociale per il posto barca**

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Inoltre in conformità all'art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto della LNI, il Consiglio Direttivo applicherà al Socio, una quota di entrata a fondo perduto, in sede di prima assegnazione, nella misura di euro 1.000,00.

#### **CAPO II**

### **REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA**

#### **ART. 8**

##### **Titolarità dell'assegnazione**

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi depositata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I..

#### **ART. 9**

##### **Divieto di cumulo nelle assegnazioni**

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

#### **ART. 10**

##### **Regime proprietario dell'unità da diporto**

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il Socio deve allegare, alla domanda di assegnazione di posto barca, un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta;
- b) in caso di comproprietà devono essere riportati i nominativi dei Soci comproprietari e deve essere indicato tra questi il nominativo del Socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.
- c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di

maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria. I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da -

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
  - dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica.
- d) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo art. 8.

## **ART. 11**

### Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della Sezione da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota una tantum di entrata o sostenitore, di cui all'Art. 4 ;
- c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;
- f) aver presentato nei termini l'istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:
  - 1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione. A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto;
  - 2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della Sezione per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisto di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
- g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della Sezione di Barletta, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto;
- h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal Consiglio Direttivo;
- i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 ore onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Sezione;
- j) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e



accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.

#### **ART. 12**

Esonero responsabilità della LNI e della Sezione per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotto e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti della sezione che svolgono attività gratuita e volontaria:

- a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotti illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
- b) non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante;
- c) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

#### **ART. 13**

Inalienabilità del posto barca

1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio della Sezione la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con il presente regolamento.

2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di post barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalati dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

#### **ART. 14**

Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si rimanda a quanto previsto all'art. 8.

## ART. 15

### Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario.

## ART. 16

### Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questo avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

## CAPO III

### GRADUATORIA DI MERITO

## ART. 17

### Graduatoria di merito

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla Sezione.

In aderenza a quanto stabilito dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana allo scopo di poter adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalla nostra Sezione, ecc. a condizione che rispecchino i principi e i valori espressi e che non configgano in nessun modo con i parametri stabiliti nel Regolamento Nazionale, i criteri di attribuzione vengono così stabiliti:

<b>TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO (su base annuale)</b>		
L'assegnazione del punteggio avverrà in base ai seguenti parametri:		
<b>A) ATTIVITA' ISTITUZIONALI:</b>		
Presidente del Consiglio Direttivo	punti	3,00
Vice Presidente del Consiglio Direttivo	punti	2,00
Componente del Consiglio Direttivo	punti	1,50
Componente Collegio dei Revisori dei Conti	punti	1,00
Componente Collegio dei Probiviri	punti	1,00
<b>B) ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE:</b>		
Componente del Comitato organizzatore di eventi sociali (manifestazioni sportive, eventi culturali, mostre e rassegne, etc.)	0,5 ad evento fino ad un max di 2 punti	
Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi, component di Commissione tecnico-legale	2 anno	

Attività tecniche e manutentive e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica, prestate per l'intero anno, senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato al termine dell'anno con apposite delibera dell'organo di governo della struttura periferica	2 anno
Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali, documentata e avallata dall'organo di governo di una struttura periferica	2 anno
Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d'altro settore	2 anno
<b>C) MERITI SOCIALI INDIVIDUALI:</b>	
Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo statuto; fino ad un max	2 anno
Partecipazione con le insigne della LNI, autorizzata/richiesta dall'organo direttivo, a: - eventi sportive di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campionati nazionali e/o nazionali); - gare di pesca ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o internazionali	0,5 ad evento fino ad un max di 2 punti 2 anno
Partecipazione con le insigne LNI, autorizzata/richiesta dall'organo direttivo (con apposite delibera), a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della LNI (per ogni evento). Il punteggio è riferito ad ogni evento e non per anno.	0.25 per evento
Per: - particolari riconoscimenti istituzionali di merito deliberate dall'assemblea su proposta del CD; - conseguimento di risultati sportive di rilievo nel settore della nautica ovvero della pesca sportive (tutti con apposite delibera dell'organo direttivo).	2 punti
<b>D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALLA LNI E PER PARTECIPAZIONE ATTIVA:</b>	
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI negli ultimi dieci anni consecutivi	0,3 anno
2. Ai soci che hanno interrottamente conseguito il punteggio di partecipazione attiva per 10 anni	2 punti

**IMPORTANTE:**

*I componenti del Consiglio Direttivo possono cumulare i propri punti con Anzianità e meriti individuali;*

*I punti relativi all'attività di organizzazione possono cumularsi con i punti di attività e di anzianità.*

La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri della tabella sopraesposta del presente regolamento.

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate).

Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al

conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito di almeno 2 punti anno.

I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

## **ART. 18**

### Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, con pedissequo modello di accredito del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l'anno (ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Sezione ai sensi del comma 2 dell'art. 14) secondo lo schema dell'istanza facsimile allegata al presente Regolamento.

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accredito del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:

- a) Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b) Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c) Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC ecc.):
  - le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
  - la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell'anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca.
- d) Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio.
- e) Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

## **ART. 19**

### Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi

La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di eventuali errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma

scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al Consiglio Direttivo, viene da questo deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri .

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

#### **ART. 20**

##### **Pubblicazione ed efficacia della graduatoria**

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

#### **ART. 21**

##### **Divieto di assegnazione a tempo indeterminato**

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

#### **ART. 22**

##### **Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi**

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà. Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.

### **CAPO IV**

#### **DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA**

#### **ART. 23**

##### **Cause di decadenza**

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data

del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;

- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal Consiglio Direttivo;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere adottate nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- j) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione;
- k) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore adottata, non vengano accolte dal Consiglio Direttivo, dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le sezioni commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

#### **ART. 24**

##### **Esclusione dalla graduatoria di merito.**

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

#### **ART. 25**

##### **Revoca definitiva**

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal Consiglio Direttivo, non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca

dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

## CAPO V

### REGOLAMENTI DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

#### ART. 26

##### Regolamenti delle sedi nautiche – Disciplina residuale

Il presente Regolamento interno della Base Nautica della Sezione di Barletta della Lega Navale Italiana è stato redatto in aderenza alle linee guida della Presidenza Nazionale della L. N. I. conformandosi alle norme ed ai principi contenuti nel Regolamento Nazionale edizione 2018. Inoltre in conformità a tali contenuti la Sezione di Barletta deve prevedere:

- a) l'istituzione di un registro di tutte le unità di proprietà della Sezione o dei soci. Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
- b) Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento nella graduatoria di merito;
- c) La possibilità di assegnare punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella presente al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerienze dei soci non può essere superiore a 2 punti;
- d) Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo;
- e) La facoltà, per il Consiglio Direttivo, di variare i posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
- f) L'obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 24 ore, nonché la prevista durata dell'assenza;
- g) La facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
- h) Le modalità per l'alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.);
- i) Le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare riferimento a combustibili, olii lubrificanti, solventi, etc.);
- j) Le modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull'assegnazione di stipetti, armadi, ripostigli, ed altro;
- k) La disciplina dei rapporti con il personale di servizio.

#### ART. 27

##### Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il presente regolamento è emanato dal Consiglio Direttivo con delibera soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

#### **ART. 28**

##### **Controllo della Presidenza Nazionale**

Il presente regolamento è soggetto quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale. Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il presente Regolamento è da considerarsi parte integrante del Regolamento Nazionale, sia pure con efficacia limitata alla Sezione di Barletta della L.N.I.

La mancata conformità del predetto regolamento delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'Ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Sezione da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.

#### **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI. PRIMA APPLICAZIONE**

#### **ART. 29**

**Entrata in vigore. Prima applicazione.**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2020 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2019 e, analogamente, per la lista d'attesa.

Entro il 31/12/2019 la Sezione invierà al Delegato Regionale della Puglia per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredato dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno 2020 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all'art. 23.

#### **ART. 30**

##### **Esenzioni**

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età.

Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, al Consiglio Direttivo.

Barletta, 19 Dicembre 2019

**IL SEGRETARIO**  
rag. Domenico Derossi

**IL PRESIDENTE**  
dr. Domenico Pagazzo





## LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di BARLETTA

### RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA

AL PRESIDENTE DELLA

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI BARLETTA

Il Sottoscritto (1)..... nato a..... il ...../...../.....e residente in .....( ),

c.f. , recapito telefonico ..... cell. .... e- mail..... nella sua qualità

di socio ordinario di codesta sezione, nr. Tessera sociale \_\_\_\_\_

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria / lista di attesa annuale per l'assegnazione di posto barca della base nautica della Sezione di cui all'art.15 del "Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche" e del "Regolamento interno della Base Nautica" della Sezione di Barletta.

A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme regolamentari integrative nazionali della LNI, che dichiara di aver compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

A) di essere in regola // di impegnarsi a mettersi in regola entro il 31 marzo p.v (2) .con il tesseramento per l'anno venturo.

B) di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o strutture periferiche LNI diverse da codesta Sezione per gli anni (3)

.....

C) di essere in atto proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con quota paritaria (2)con il socio ordinario // i soci ordinari (2):

sig. .... e sig. ....

dell'uni- tà da diporto (2) denominata .....,

immatricolata al n..... dell'apposito registro dell'uff. marittimo // uff.

motorizzazione (2) di

..... avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza fuori tutto mt..... - larghezza alla sezione maestra mt. ....

- anno di costruzione.....- sistema di propulsione (4).....

- D) di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel registro del naviglio LNI per l'anno successivo.
- E) di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.
- F) di attestare formalmente così come prescritto dall'art.7 lett. f del Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche. di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto, per furto, incendio ed eventi di forza maggiore.
- G) l) di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto come ormeggio inoperoso.
- H) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Nazionale, la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali :
1. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del socio;
  2. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La LNI e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;
  3. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;
- I) di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della LNI Sez. di Barletta, i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso la sede Nautica di Barletta.
- J) atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti NON hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante;
- K) nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrò 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto in banchina. Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla S.P. per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;

- L) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità; di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione. In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;
- M) Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

\_\_\_\_\_, li

Il Socio richiedente

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A -P), nonché con particolare riferimento alle lett. D; G; L nn. 1.;2.;3.; M; N,O,P,Q dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il Socio

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

- (1) cognome e nome in maiuscolo o dattiloscritti  
(2) cancellare la voce non rispondente alla dichiarazione  
(3) indicare gli anni in caso affermativo, o scrivere NO

(4) indicare vela o motore



## LEGA NAVALE ITALIANA

### Sezione di BARLETTA

#### RICHIESTA PUNTEGGIO PER ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA

(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito)

SOCIO E BARCA \_\_\_\_\_

TESSERA LNI Nr. \_\_\_\_\_

N.	DATA <sup>1</sup>	MOTIVAZIONE USCITA <sup>2</sup>	FIRMA <sup>3</sup>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

---

1 indicare la data attività

2 indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc. etc.)

3 Firma di un socio membro del Direttivo o incaricato per la manifestazione